

RACCOLTA DELLE SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI PARMA E
“PARMA GESTIONE ENTRATE (P.G.E.) S.p.A.” PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI
LOCALI ED ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI –
PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023.

Con la presente scrittura privata, da valersi per ogni conseguente effetto di Legge,

TRA

COMUNE DI PARMA, con sede in Strada Repubblica n. 1, codice fiscale n° 00162210348 che interviene nella persona del Dr. Andrea Minari, nato a San Secondo Parmense (PR) il 22 novembre 1974, in qualità di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Organismi partecipati, che agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta in forza del Decreto del Sindaco n. DSMG/54/2022 del 15/12/2022, PG n. 2022.0242254.I, class. II/1.5 (di seguito denominato “Comune”) ed in esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 8 del 09/01/2023;

E

“Parma Gestione Entrate (P.G.E.) S.p.A.”, con sede legale in Largo Torello De Strada 15/A, iscritta al registro delle imprese di Parma al n. 233794 del 2 febbraio 2006 codice fiscale/partita IVA 02388260347, rappresentata dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr.ssa Donatella De Dominicis, in esecuzione della delibera dell’Assemblea dei Soci del 30.12.2022, (di seguito denominata “Società”) ed in forza della delega del Consiglio di Amministrazione del 30.12.2022.

Il Comune di Parma congiuntamente a “Parma Gestione Entrate S.p.A.” vengono definiti le Parti.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 152/43 del 27/07/2005, il Comune ha promosso la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata Parma Gestione Entrate S.p.A., approvandone lo statuto sociale, lo schema del contratto di servizio e le linee di indirizzo per la selezione del socio privato di minoranza, nel rispetto della normativa vigente in materia, al fine di gestire le entrate comunali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 del regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione n. 151/44 del 27/07/2005;
- con Scrittura Privata del 23 marzo 2006, registrata nell'apposito Repertorio al n. 10734, è stato stipulato il contratto di servizio tra il Comune e la Società, avente ad oggetto l'affidamento e la disciplina delle attività di riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate comunali, nonché della gestione delle attività strettamente connesse (liquidazione, accertamento, contenzioso e servizi operativi residuali);
- con Scrittura Privata del 30 settembre 2014, registrata nell'apposito Repertorio al n. 17725, sono stati formalizzati l'affidamento e la disciplina delle attività integrative al contratto originario di cui agli atti di Giunta sopra citati e sono stati ridefiniti i rapporti economici, con particolare riferimento alle misure degli aggi sul riscosso e del canone forfettario per la gestione ordinaria dell'IMU;
- con Scrittura Privata del 30 aprile 2021, registrata nell'apposito Repertorio al n. 19282, sono stati formalizzati l'estensione al 31/12/2021 del contratto di servizio e l'adeguamento alle sopraggiunte modifiche normative, con parziale ridefinizione dei rapporti economici;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. CC-2021-89 del 29 novembre 2021, esecutiva, il Comune di Parma ha individuato la modalità di gestione dei tributi locali

e delle attività di riscossione nella gestione diretta, autorizzando la proroga e l'adeguamento del contratto di servizio vigente con Parma Gestione Entrate S.p.A. per il tempo necessario a completare le procedure di reclutamento, affidamento e riorganizzazione della struttura interna e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD-2022-160 del 31/01/2022, è stata, pertanto, disposta l'estensione al 31 dicembre 2022 del contratto di servizio per la gestione, riscossione, accertamento e recupero delle entrate comunali, successivamente formalizzata con Scrittura Privata Rep. n. 19563, stipulata in data 14/03/2022;

- nel corso del 2022, sono state espletate le procedure di affidamento delle attività di supporto alla gestione dei tributi locali ed alla riscossione delle entrate comunali, di cui ai seguenti atti:

a) deliberazione della Giunta Comunale n. GC-2022-254 del 01/06/2022, di approvazione del progetto di servizio;

b) Determinazione Dirigenziale a contrattare n. DD-2022-1504 del 17/06/2022, così come modificata ed integrata con le DD-2022-1512 del 20/06/2022 e DD-2022-1554 del 23/06/2022, di indizione della gara e approvazione dei relativi documenti;

c) verbali della Commissione di Gara del 12/09, 15/09, 19/09 e 27/09/2022;

d) Determinazione Dirigenziale n. DD-2022-2446 del 17/10/2022, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del servizio al RTI costituito da Municipia SpA (mandataria), ICA srl (mandante) e M.T. SpA (mandante), la cui efficacia resta subordinata al positivo esperimento delle verifiche sui requisiti per la partecipazione alla procedura e sulla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

e) alla data attuale, sono tuttora in corso le verifiche amministrative sull'aggiudicatario ed è stato, inoltre, notificato ed è pendente Ricorso in sede

amministrativa, da parte del secondo classificato, finalizzato all'annullamento dei provvedimenti di ammissione alla gara e di aggiudicazione.

CONSIDERATO CHE:

- nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione, il Comune ha necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa di gestione dei tributi ed il funzionamento del servizio di riscossione, traslando per quanto esplicitato in premessa dall'attuale contratto di servizio in concessione alla modalità di "gestione diretta";
- "Parma Gestione Entrate S.p.A.", conservando i requisiti di Legge prescritti ed in conformità con il proprio oggetto sociale, ha una struttura operativa idonea per gestire il servizio, anche nella forma dell'attività propedeutica e di supporto all'Ente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 09/01/2023, il Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Organismi Partecipati, ha disposto l'affidamento del servizio a "Parma Gestione Entrate S.p.A." per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023;
- per le attività oggetto del presente contratto non è richiesta la predisposizione del DUVRI in materia di sicurezza sul lavoro;
- sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e si subordina l'efficacia del presente contratto al positivo riscontro da parte degli Enti competenti. In caso di riscontro negativo e, quindi, di mancato possesso dei requisiti, il presente contratto si intenderà risolto di diritto fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO.

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio

Il Comune di Parma, come in premessa rappresentato, affida a “Parma Gestione Entrate S.p.A.”, come in premessa rappresentata, che accetta, le attività di supporto alla gestione dei tributi locali ed alla riscossione delle entrate comunali.

Le attività affidate sono di carattere puramente strumentale, propedeutico e preordinato all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicate nel Capitolato. Il controllo e la responsabilità su tutte le attività fa, invece, capo al Comune, attraverso la titolarità delle funzioni e l'assunzione di responsabilità da parte dei Dirigenti competenti in base al funzionigramma dell'Ente e delle figure specificamente incaricate secondo l'ordinamento vigente (funzionari responsabili dei tributi e delle entrate e funzionari della riscossione). Alla Società non è richiesta alcuna attività di maneggio di denaro pubblico e, in tal senso, i versamenti operati dai contribuenti saranno effettuati esclusivamente sui conti correnti intestati al Comune di Parma, rispetto ai quali la Società avrà accesso al solo scopo di estrarre i file per la contabilizzazione e la rendicontazione delle somme riscosse.

La descrizione dettagliata delle attività affidate sarà contenuto in apposito protocollo operativo, che le Parti si impegnano a definire e a sottoscrivere entro quindici giorni dalla stipula del presente accordo.

Le attività di cui al presente contratto e meglio definite nel protocollo operativo, ove comportino un adeguamento sostanziale delle procedure interne e di sistema in uso presso la Società, saranno messe in atto gradualmente tenuto conto del periodo di affidamento.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 2023 e la scadenza è fissata al 31 - marzo 2023.

Nel caso in cui non si siano perfezionate le condizioni necessarie per l'avvio a regime della nuova gestione derivante dalla procedura di affidamento espletata nel corso del 2022, il Comune comunicherà alla Società, entro il 28/02/2023, l'esigenza di proseguire il rapporto di servizio disciplinato dal presente contratto e le parti si impegnano ad assicurarne l'estensione temporale, a condizioni da definirsi.

Art. 4 – Svolgimento del servizio

Nell'esecuzione delle attività affidate, la Società si impegna a rispettare le norme di Legge e quelle regolamentari vigenti.

La Società si impegna, al termine del contratto, a garantire il passaggio di tutti i dati, informazioni, archivi, atti e documenti al soggetto incaricato dal Comune per la futura esecuzione delle attività, secondo i termini e le condizioni previste dalla scrittura privata sottoscritta fra le parti in data 16/06/2022 e registrata al n. 19630 del Repertorio delle Scritture Private del Comune di Parma. Fatti salvi casi eccezionali per i quali risultasse impossibile o eccessivamente oneroso, tutti i dati, informazioni, archivi, atti e documenti saranno trasferiti in forma digitale, secondo formati standard preventivamente concordati.

Art. 5 – Rapporti economici

Per il corretto, completo e regolare svolgimento delle attività affidate alla Società sono riconosciuti i seguenti compensi, tutti espressi al netto di IVA:

supporto recupero evasione tributi locali	A1) corrispettivo unitario per ciascun atto emesso e gestito (compenso prestazionale)	€ 0,40
	A2) aggio percentuale sulle riscossioni effettive (compenso di risultato)	15,2%
supporto recupero attività posizioni	B1) corrispettivo unitario per ciascun atto emesso e gestito (compenso prestazionale)	€ 0,17

insolute da gestione ordinaria	B2) aggio percentuale sulle riscossioni effettive (compenso di risultato)	0,16%
gestione ordinaria	C1) corrispettivo unitario per la gestione delle posizioni	€ 9,60
	C2) corrispettivo unitario per la gestione degli avvisi di pagamento	€ 1,80
	C3) corrispettivo unitario per la materiale affissione dei manifesti (servizio pubbliche affissioni)	€ 0,63
gestione sanzioni Codice della Strada	D1) corrispettivo unitario per ciascuna sanzione emessa e gestita verso trasgressori/veicoli italiani (compenso prestazionale)	€ 4,00
	D2) aggio percentuale sulle riscossioni effettive da sanzioni emesse e gestite verso trasgressori/veicoli esteri (compenso di risultato)	1,15%
recupero entrate coattivo	E1) corrispettivo unitario per ciascuna posizione affidata in gestione (compenso prestazionale)	€ 6,65
	E2) aggio percentuale sulle riscossioni effettive (compenso di risultato) – applicabile anche alle riscossioni su posizioni provenienti dalla precedente gestione e in essere alla data di decorrenza del contratto	5,70%

I compensi sopra elencati si intendono interamente remunerativi di tutti gli oneri sostenuti dalla società per il regolare svolgimento del servizio, ivi compresi quelli indicati all'art. 6, con eccezione di quanto previsto al comma successivo.

Alla Società sono inoltre dovute, a titolo di puro rimborso, le seguenti spese ed oneri:

- le somme (spese di notifica e oneri della riscossione forzata) recuperate da utenti, contribuenti e trasgressori addebitate sugli atti di riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- le spese di notifica delle sanzioni per violazioni al codice della strada e delle sanzioni per violazioni di regolamenti comunali, onorate dalla società.

Tali rimborsi dovranno essere appositamente rendicontati e verranno fatturati periodicamente senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1 n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Società fattura mensilmente al Comune i corrispettivi spettanti, sulla base delle attività svolte e delle riscossioni rilevate nel mese solare di riferimento, nonché delle spese sostenute per le quali ha diritto di rivalsa.

Il Comune provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità formale della stessa e del riscontro delle prestazioni in essa dettagliate, nonché della corretta applicazione dei termini e condizioni contrattuali.

Art. 6 – Oneri a carico della Società

Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese per il regolare svolgimento ed esercizio del servizio affidato con il presente contratto e meglio dettagliate nel conseguente protocollo operativo, fra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- disponibilità dei locali per la sede legale, il front-office e back-office, nonché per il loro ordinario utilizzo;
- reperimento e organizzazione del Personale;
- disponibilità ed utilizzo dei sistemi e dei software;
- produzione, postalizzazione e notifica degli atti derivanti dai servizi affidati;

- amministrazione generale.

Art. 7 – Oneri a carico del Comune

Il Comune deve farsi carico degli oneri connessi alla titolarità delle funzioni autoritative pubbliche connesse alla gestione e riscossione delle entrate, fra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione delle procedure per la corretta emissione degli atti che formano oggetto dell'affidamento, ivi compresa la messa a disposizione alla Società delle discipline regolamentari, tariffarie e simili e l'individuazione di opportuni processi per l'autorizzazione all'emissione e la sottoscrizione dei provvedimenti da parte degli organi competenti;
- l'acquisizione e la messa a disposizione alla Società, anche mediante appositi protocolli autorizzativi, delle banche dati, interne e di altre pubbliche amministrazioni, per l'esercizio delle attività di verifica, accertamento e riscossione;
- l'interscambio dei flussi informativi per la produzione degli atti;
- la gestione del contenzioso, fermo restando il supporto contrattualmente previsto da parte della Società;
- l'informazione di carattere generale all'utenza.

Art. 8 – Atti derivanti dalla precedente gestione

Con riferimento agli atti emessi in forza dei contratti di servizio Rep. nn. 10734/2006, 17725/2014, 19282/2021 e 19563/2022, in base ai quali agiva in qualità di concessionario, esercitando su delega le funzioni autoritative pubbliche, per la durata del presente contratto, la Società sta in giudizio in caso di impugnazione dell'atto, in quanto parte del processo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992.

Lo stesso principio si applica in caso di esercizio di azioni modificative, rettificative o integrative o comunque connesse agli atti di cui al punto precedente (annullamento o rettifica in autotutela, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione, e istituti analoghi applicabili), nonché al diniego espresso a richieste dell'utente/contribuente finalizzate all'esercizio di tali azioni.

Nei casi di cui al presente articolo, la Società agisce mediante il proprio legale rappresentante e, eventualmente, avvalendosi della facoltà di delega per l'assistenza del proprio personale e/o di soggetti esterni incaricati.

Art. 9 – Penali

La Società è responsabile del buon andamento delle attività affidate in gestione di cui al presente contratto ed è obbligata a svolgerle con diligenza, efficienza e puntualità.

Laddove si verifici e contesti il non corretto adempimento degli obblighi previsti, ovvero l'omissione di attività dovute, di cui al presente atto, per ogni singola violazione o omissione sono previste penali che vanno da un minimo di euro venticinque ad un massimo di euro cinquecento, a seconda della gravità e/o ripetizione della violazione.

Nel rispetto delle tempistiche delle attività ed adempimenti per le quali il presente contratto prevede scadenze prestabilite è fissata una penale di euro dieci in capo alla Società, per ogni giorno di ritardo, con un minimo di euro venticinque ed un massimo di euro cinquecento.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del codice di comportamento adottato dal Comune di

Parma di cui all'art. 15 del presente contratto, verrà comminata una penale da € 50,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata.

La contestazione delle infrazioni con applicazione delle connesse penali viene notificata tra le parti a mezzo PEC con possibilità di presentare le proprie controdeduzioni o adempiere entro dieci giorni dal ricevimento. Le controdeduzioni, se presentate, sono valutate dalla controparte, che può anche annullare o rettificare la contestazione.

A seguito della conclusione della procedura di contestazione, in caso di conferma della contestazione stessa sono applicate le penali. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Società è tenuta a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 11 – Responsabilità e obbligo di assicurazione

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in conseguenza di attività connesse nel presente contratto, assumendosi, in particolare, ogni responsabilità civile e amministrativa.

A tale scopo la Società si impegna ad approntare tutte le adeguate coperture così come meglio descritte all'art. 7 della scrittura privata del 23 marzo 2006, registrata nell'apposito repertorio al n. 10734, citata in premessa.

Art. 12 – Risoluzione del contratto con decadenza dal servizio

Si intendono integralmente richiamate le casistiche di risoluzione elencate all'art. 15 della scrittura privata del 23 marzo 2006, registrata nell'apposito repertorio al n. 10734 citata in premessa.

Ad integrazione, si stabilisce che si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi e reiterate violazioni, gravi e reiterate inosservanze del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma;

Art. 13 – Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”), dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

La Società è, pertanto, designata dal Comune di Parma quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dalle norme in materia, come sopra richiamate.

Art. 14 – Sicurezza e riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi precedenti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 15 – Codice di Comportamento

La Società si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165", nonché del codice di comportamento integrativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720

del 18/12/2013, come da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 16 – Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Parma.

Art. 17 – Spese contrattuali

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.

Il presente contratto è sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso; in questo caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione, senza riserve.

Per il Comune di Parma // Dott. *Andrea Minari*

Per "Parma Gestione Entrate S.p.A." // Dr.ssa *Donatella De Dominicis*